



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Ord. n. 33
Cat. Classe: 15.04.

Osnago, 2 Ottobre 2007

IL SINDACO

Premesso:

- che la Regione Lombardia, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ha emanato la L.R. n. 30 del 24.12.2003 avente ad oggetto "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

- che l'art. 17 della suddetta legge stabilisce che gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione consultiva provinciale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in conformità agli indirizzi generali emanati dalla Regione;

- che la Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/17516 del 17.5.2004, in attuazione della L.R. n.30/2003, ha emanato le disposizioni per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 26 della disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Osnago approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 2.12.2005;

Preso atto del parere espresso al riguardo dalla commissione consultiva provinciale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in data 1.8.2007 (pervenuto al ns. protocollo in data 13.9.2007 con il n. 9997);

Visti gli indirizzi espressi con deliberazione n. 49 del 26.9.2007 dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del T.U.E.L. - D. Lgs. n.267/2000 circa le disposizioni per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

ORDINA

quanto segue in ordine all'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico:

1. l'esercente è libero di determinare il proprio orario all'interno della fascia oraria corrispondente all'attività esercitata come di seguito elencate:

DENOMINAZIONE D'ESERCIZIO	ORARIO DI APERTURA (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	ORARIO DI CHIUSURA (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)
RISTORANTE, TRATTORIA, OSTERIA CON CUCINA E SIMILI: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menu che include una sufficiente varietà di piatti e il servizio al tavolo;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



ESERCIZI CON CUCINA TIPICA LOMBARDA: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale con o senza servizio al tavolo;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
TAVOLE CALDE, SELF SERVICE, FAST FOOD E SIMILI: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
PIZZERIE E SIMILI: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
BAR GASTRONOMICI E SIMILI: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
BAR-CAFFÈ E SIMILI: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
BAR PASTICCERIA, BAR GELATERIA, CREMERIA, CREPERIA E SIMILI: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



WINE BAR, BIRRERIE, PUB, ENOTECHES, CAFFETTERIE, SALE DA THE E SIMILI: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
DISCO-BAR, PIANO BAR, AMERICAN-BAR, LOCALI SERALI E SIMILI: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
DISCOTECHES, SALA DA BALLO, LOCALI NOTTURNI: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
STABILIMENTI BALNEARI ED IMPIANTI SPORTIVI CON SOMMINISTRAZIONE: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo

2. L'orario prescelto potrà essere diversificato nell'arco della settimana, mantenendosi comunque nei limiti delle fasce di cui sopra. Si dovrà garantire una fascia oraria di chiusura notturna di almeno 4 ore. L'esercente dovrà comunicare al Comune gli orari prescelti, prima dell'inizio dell'attività, e gli stessi andranno esposti con cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. I cartelli all'esterno dell'esercizio dovranno essere ben visibili anche a battenti chiusi. Almeno il cartello con l'indicazione degli orari all'interno dell'esercizio dovrà avere il timbro comunale che ne comprovi l'avvenuta presentazione al Comune;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



3. Allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio da parte degli utenti, nel rispetto dell'equa contemperazione degli interessi coinvolti è stabilita una fascia minima obbligatoria di apertura di almeno 4 ore, anche non continuative, ovviamente ad eccezione delle giornate di riposo prescelte dall'operatore;
4. L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità minima di tre mesi, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale. Qualora l'esercente, nel periodo indicato di validità degli orari comunicati, decidesse temporaneamente di variare i propri orari dovrà comunicare i nuovi orari prescelti al Comune. La comunicazione al Comune di eventuali variazioni deve essere effettuata, con almeno 2 giorni di anticipo. Il rispetto di questo termine è derogato nelle seguenti occasioni: lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare, improvvise necessità socio sanitarie del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare, eventi calamitosi, lutti nazionali ufficialmente decretati.
5. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre i 30 minuti successivi all'orario di chiusura stesso;
6. I titolari degli esercizi devono assicurare che i locali siano in ogni caso strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo diversa specifica autorizzazione;
7. All'interno degli esercizi l'attività di intrattenimento musicale e/o di svago, così come individuata dall'art. 16 della disciplina comunale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto dei limiti in ordine all'impatto acustico di cui all'art. 11 della disciplina comunale soprarichiamata, potrà svolgersi fra le ore 10.00 e le ore 23.30 (le ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi) negli esercizi collocati in edifici comprendenti abitazioni private ed in cui la stessa si esercita in maniera non prevalente. Qualora invece gli esercizi siano collocati in edifici che non comprendano abitazioni private l'intrattenimento musicale e/o di svago potrà svolgersi fra le ore 10.00 e le ore 2.00. Si dovrà comunque rispettare il divieto di questo tipo di attività fra le ore 13.00 e le ore 16.00.
8. All'esterno degli esercizi l'attività di intrattenimento musicale e/o di svago, così come individuata dall'art. 16 della disciplina comunale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto dei limiti in ordine all'impatto acustico di cui all'art. 11 della disciplina comunale soprarichiamata, dovrà comunque terminare alle ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi) negli esercizi in cui la stessa si esercita in maniera non prevalente. Negli stessi esercizi l'attività di somministrazione potrà comunque continuare fino all'orario di chiusura dell'esercizio comunicato al Comune.
9. A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Sindaco potrà adottare, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di determinazione degli orari di attività difformi dai principi indicati nella presente ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



10. Possono essere disposte limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, con provvedimenti specifici da parte del Sindaco per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico;
11. Allo stesso modo possono essere disposte limitazioni alla vendita di bevande alcoliche per asporto dopo le ore 22.00, per situazioni contingenti, con provvedimenti specifici da parte del Sindaco per ragioni di ordine pubblico o comunque di interesse pubblico;
12. Il riposo settimanale, consistente in una o più giornate di chiusura dell'esercizio, non è obbligatorio e l'osservanza dello stesso è a discrezione dell'esercente. Qualora l'esercente decidesse di avvalersi della facoltà di non osservare il riposo settimanale, dovrà chiaramente indicarlo nei cartelli esposti nell'esercizio e nella comunicazione al Comune, avendo poi conseguentemente l'obbligo del rispetto di quanto indicato. Ogni qual volta decida di non rispettare il riposo settimanale prescelto, l'esercente dovrà darne comunicazione al Comune almeno 2 giorni prima e informare con idonei cartelli la clientela.
13. In deroga a quanto disposto in precedenza, l'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere protratto dall'esercente fino alle ore 5 del giorno successivo nelle seguenti occasioni: 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio e nell'ultimo giorno di carnevale. In ogni caso l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, dovrà terminare alle ore 24.00. Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, potrà terminare alle ore 2.00 del 1 gennaio. In caso di ulteriori manifestazioni locali comunali, su richiesta degli esercenti, si valuterà la possibilità di ulteriori deroghe, che verranno formalizzate;
14. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della disciplina comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se questa supera i 30 giorni. Anche per periodi di tempo inferiori ai 30 giorni sarà comunque necessario apporre cartelli di indicazione della chiusura temporanea dell'esercizio all'esterno del locale, in modo che la clientela sia informata.
15. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto in spazio autorizzato su suolo pubblico o privato potrà essere effettuata in una fascia oraria limitata fra le ore 8.00 e le ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi) anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio;
16. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee potrà essere effettuata in una fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi);
17. Durante il mese di agosto dovrà essere assicurata sull'intero territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso un libero accordo tra i titolari dei pubblici esercizi in attività che garantisca in ogni giornata l'apertura di almeno un bar e di un ristorante/pizzeria nel territorio comunale. Qualora gli esercenti non arrivino ad un libero accordo fra loro entro il 31 maggio di ogni anno dovranno comunicarlo al Sindaco, il quale provvederà, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 22 della disciplina comunale



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net



Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'individuazione dell'esercizio o degli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

18. Negli esercizi misti, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, si devono osservare gli orari di apertura e chiusura previsti per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività.
19. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno di impianti di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo, con l'eventuale eccezione della chiusura dell'impianto per la pausa pranzo;
20. Gli esercizi artigianali, che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria d'asporto e gastronomia, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni della presente ordinanza, fermo restando che l'orario delle suddette attività deve essere compreso inderogabilmente fra le ore 7 e le ore 24.
21. Le attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni, agriturismi possono essere svolte, in favore dei soli alloggiati ospitati nelle strutture ricettive, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.
22. In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari della città, così come previsto all'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, sono fissati come segue i limiti entro i quali i circoli privati od affiliati ad enti a carattere nazionale sono liberi di determinare il proprio orario per l'attività di somministrazione alimenti e bevande ad esclusivo favore dei propri soci:
 - nei locali al chiuso fra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo;
 - nei locali all'aperto fra le ore 8 e le ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi), anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso;
23. Per analogia vengono applicate, in quanto compatibili, anche le altre disposizioni della presente ordinanza ai circoli privati od affiliati ad enti a carattere nazionale;
24. Non si applicano le disposizioni di cui al presente atto alle seguenti attività: nelle mense aziendali e scolastiche nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti, nelle sale cinematografiche e nei teatri (purché gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti e siano al servizio dei soli spettatori);
25. Tutti i titolari delle attività assoggettate alla presente ordinanza devono vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e alla pubblica decenza;
26. Tutti i titolari degli esercizi assoggettati alla presente ordinanza devono provvedere ogni giorno, entro un'ora dall'orario di chiusura, alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere riferibili alle attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



27. Restano in vigore le norme presenti nella precedente ordinanza sindacale n. 4 in data 1.3.2003 in quanto compatibili con il presente atto;
28. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 154,00 e € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis comma 3 del R.D. 773/1931. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931. Le violazioni all'ordinanza, non direttamente sanzionabili ai sensi del R.D. 773/1931, saranno punite con il pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni e trasmessa a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, agli esercizi artigianali, che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria d'asporto e gastronomia e ai circoli privati presenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Paolo Strina